



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Veronica Milone	Presidente
dott. Federico Maida	Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice Rel. Est.

nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 4-1/2026 P.U.

promosso da

FABBRICA COOPERATIVA PERFOSFATI CEREAL soc. coop. con il
patrocinio dell'avv. Ferrarese Girardi Francesco;

DI ROSA ANGELO S.A.S. con il patrocinio dell'avv. Lorefice Marco;

RICORRENTI

contro

PRICUNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA AGRICOLA

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione
controllata della PRICUNI SRLS AGRICOLA depositato FCP CEREAL S.C.
e da DI ROSA ANGELO S.A.S.;



esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

rilevato che, seppur regolarmente convocata via Pec in data 9.2.2026, la debitrice non è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;

rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 268, comma 2, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di euro 50.000,00, avendo i ricorrenti crediti che soli superano tale soglia ed essendo emersa dall'istruttoria svolta la presenza di oltre 250.000 euro di debiti nei confronti dell'Erario;

ritenuto che la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:

- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle Entrate pari ad euro 26.000;
- risulta un ingente debito maturato nei confronti degli Enti previdenziali pari ad euro 187.000;



- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione pari ad euro 253.000;
- sono stati elevati numerosi protesti a carico della società debitrice per un ammontare complessivo superiore ad euro 160.000;
- esecuzione mobiliare infruttuosa: parte ricorrente non è riuscita ad assoggettare alcun bene a soddisfazione del proprio credito (cfr. verbale di pignoramento negativo del 8.5.2025);
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dagli odierni ricorrenti, entrambi fondati su decreto ingiuntivo;
- non risultano essere mai stati depositati bilanci;

ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **PRICUNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA AGRICOLA**, (C.F. 01989090897), con sede in SIRACUSA, TRAVERSA STRADICO' 9, n. R.E.A. SR - 417703, amministratore unico Pricuni Rosaria;

nomina

Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Nicoletta Rusconi

nomina

liquidatore l'avv. SIMONE AGOSTINI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;



assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al **22/06/2026** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

dispone

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa e alla pubblicazione presso il registro delle imprese, nonché alla trascrizione della sentenza presso i competenti uffici in caso di beni mobili registrati o immobili (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo



ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone

che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone

che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il



liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

dispone

che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

dispone

che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

dispone

che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

dispone

che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al liquidatore, al ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.

da atto



che la procedura non dispone del denaro, sicché le spese per gli atti richiesti dalla legge sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 23/03/2026.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Nicoletta Rusconi

Il Presidente

Dott.ssa Veronica Milone

Sentenza pubblicata
in data 25 MAR. 2026

Il direttore

Direttore Amministrativo
Dott. Renato Chinigò

